REGOLAMENTO (CEE) N. 214/89 DELLA COMMISSIONE

del 27 gennaio 1989

relativo alla conclusione di contratti di trasformazione per talune varietà di arance in Spagna e in Portogallo, per la campagna 1988/1989

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2601/69 del Consiglio, del 18 dicembre 1969, che prevede misure speciali per favorire il ricorso alla trasformazione per talune varietà di arance [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2241/88 [2], in particolare l'articolo 3, paragrafo 2,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1562/85 della Commissione, del 7 giugno 1985, che stabilisce le modalità di applicazione delle misure intese a promuovere la trasformazione delle arance e la commercializzazione dei prodotti trasformati a base di limoni [3], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1715/86 [4], dispone, all'articolo 7, paragrafo 1 che i contratti di trasformazione per le arance destinate all'industria devono essere conclusi anteriormente al 20 gennaio;

considerando che i produttori e i trasformatori spagnoli e portoghesi hanno potuto concludere dei contratti soltanto per un piccolo quantitativo di arance, che occorre pertanto autorizzare le autorità spagnole e portoghesi, su loro richiesta e tenendo conto delle particolarità dei mercati in causa, a fissare un termine ultimo posteriore per la conclusione dei contratti di trasformazione relativi alle varietà di arance per le quali è concessa una compensazione finanziaria ai sensi del regolamento (CEE) n. 2601/69 o del regolamento (CEE) n. 3391/87 del Consiglio, del 9 novembre 1987, che prevede misure speciali per la trasformazione di talune varietà di arance e reca modifica del regolamento (CEE) n. 2601/69 [5], modificato dal regolamento (CEE) n. 2241/88;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna 1988/1989, la Spagna e il Portogallo sono autorizzati a fissare al 31 marzo 1989 la data limite per la conclusione dei contratti di trasformazione delle varietà di arance per le quali è concessa una compensazione finanziaria.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 gennaio 1989.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

---

[1] GU n. L 324 del 27. 12. 1969, pag. 1.
[2] GU n. L 198 del 26. 7. 1988, pag. 11.
[3] GU n. L 152 dell'11. 6. 1985, pag. 5.
[4] GU n. L 149 del 3. 6. 1986, pag. 19.
[5] GU n. L 323 del 13. 11. 1987, pag. 2.